



Prot. 11.5/21.00/ 471819

Bozen / Bolzano 04.09.2013

*per E-mail verschickte Mitteilungen  
comunicazione inoltrata per e-mail 11.5/*An die Abonnenten der Dienstleistung „INFO“  
An die Abteilungen 10, 11 und 12  
sowie deren ÄmterAgli abbonati del servizio „INFO“  
Alle Ripartizioni 10, 11 e 12  
nonché i loro ufficiAn die  
AOV – Agentur für die Verfahren und die  
Aufsicht im Bereich öffentliche Bau-,  
Dienstleistungs- und LieferaufträgeAll'  
ACP – Agenzia per i procedimenti e la vigilanza  
in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e  
forniture**Rundschreiben vom 04.09.2013**

Mit Gesetz vom 9. August 2013, Nr. 98 wurde das GD vom 21. Juni 2013, Nr. 69 (sog. "Decreto del Fare") zum Gesetz erhoben. Damit sind ab 21. August 2013 zahlreiche und bedeutende Änderungen zum Text des GVD vom 12. April 2006, Nr. 163 (Gesetzbuch über öffentliche Aufträge) in Kraft getreten. Auch andere Bestimmungen wurden geändert.

**Circolare del 04/09/2013**

Con la conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69 (il cosiddetto "Decreto Del Fare"), con la legge 9 agosto 2013, n. 98, sono entrate in vigore, dal 21 agosto scorso, numerose e significative modifiche al testo del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei Contratti Pubblici). Sono inoltre state introdotte modifiche anche ad altre norme.

In particolare sono stati modificati i seguenti articoli del codice dei contratti:

**Art. 2 (Principi):**

Le stazioni appaltanti, nella determina a contrarre, devono indicare la motivazione circa la mancata suddivisione dell'appalto in lotti funzionali. Tale norma è in contrasto con l'art. 3-ter della LP 6/1998 come modificato dalla LP 27.2.2012, n.5 in quanto la norma provinciale prevede la suddivisione in lotti o lavorazioni, senza riferimento a lotti funzionali.

**Art. 6 (Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture):**

L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, deve vigilare al fine di tutelare, anche, le piccole e medie imprese attraverso l'adeguata suddivisione degli affidamenti in lotti funzionali.



**Art. 7 (Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture):**

Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono tenuti a comunicare all'Osservatorio, per contratti di importo superiore a 50.000 euro, i dati concernenti il contenuto dei bandi, con specificazione dell'eventuale suddivisione in lotti.

**Art. 38 (Requisiti di carattere generale):**

Viene stabilito l'obbligo per le stazioni appaltanti e per gli enti aggiudicatori di acquisire d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva.

**Art. 82 (Criterio del prezzo più basso):**

Viene introdotto il comma 3-bis nell'art. 82 del codice dei contratti che prevede che nel criterio di aggiudicazione con il prezzo più basso, lo stesso deve essere determinato al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

**Art. 118 ( Subappalto, attività che non costituiscono subappalto e tutela del lavoro):**

Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

**Art. 131 ( Piani di sicurezza):**

Viene inserito il comma 2-bis con cui viene precisato che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, saranno individuati modelli semplificati per la redazione del piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento di cui al comma 2, lettera b) del Codice dei contratti, fermi restando i relativi obblighi.

**Art. 143 ( Caratteristiche delle concessioni di lavori pubblici):**

All'atto della consegna dei lavori il soggetto concedente dichiara di disporre di tutte le autorizzazioni, licenze, abilitazioni, nulla osta, permessi o altri atti di consenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente e che detti atti sono legittimi, efficaci e validi;

Viene introdotto il comma 8-bis con cui è precisato che la convenzione definisce i presupposti e le condizioni di base del piano economico finanziario le cui variazioni non imputabili al concessionario, qualora determinino una modifica dell'equilibrio del piano, comportano la sua revisione. La convenzione contiene inoltre una definizione di equilibrio economico finanziario che faccia riferimento ad indicatori di redditività e di capacità di rimborso del debito, nonché la procedura di verifica e la cadenza temporale degli adempimenti connessi.

**Art. 144 ( Procedure di affidamento e pubblicazione del bando relativo alle concessioni di lavori pubblici):**

Per le concessioni da affidarsi con la procedura ristretta, nel bando può essere previsto che l'amministrazione aggiudicatrice può indire, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, una consultazione preliminare con gli operatori economici invitati a presentare le offerte, al fine di verificare l'insussistenza di criticità del progetto posto a base di gara sotto il profilo della finanziabilità, e può provvedere, a seguito della consultazione, ad adeguare gli atti di gara aggiornando il termine di presentazione delle offerte, che non può essere inferiore a trenta giorni decorrenti dalla relativa comunicazione agli interessati. Non può essere oggetto di consultazione l'importo delle misure di defiscalizzazione di cui all'articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e all'articolo 33 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, nonché l'importo dei contributi pubblici, ove previsti;

Vengono, anche, inseriti i due nuovi commi 3-ter e 3-quater.

**Art. 153 ( Finanza di progetto):**

Viene inserito il comma 21-bis con cui è precisato che al fine di assicurare adeguati livelli di bancabilità e il coinvolgimento del sistema bancario nell'operazione, si applicano in quanto compatibili le disposizioni contenute all'articolo 144, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater del Codice dei contratti.

**Art. 169-bis ( Approvazione unica progetto preliminare ):**

Vengono introdotte alcune modifiche ed integrazioni ai commi 1 e 3.





Art. 174 ( Concessioni relative a infrastrutture):

Viene introdotto il comma 4-bis con cui, al fine di assicurare adeguati livelli di bancabilità e il coinvolgimento del sistema bancario nell'operazione, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute all'articolo 144, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater del Codice dei contratti.

Art. 175 ( Promotore e Finanza di progetto):

Viene introdotto il comma 5-bis con cui, al fine di assicurare adeguati livelli di bancabilità e il coinvolgimento del sistema bancario nell'operazione, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute all'articolo 144, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater del Codice dei contratti.

Art. 253 ( Norme transitorie):

Le stazioni appaltanti possano ricorrere fino al 31 dicembre 2015 all'esclusione automatica delle offerte anomale per gli appalti di lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria.

Per la dimostrazione dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria, relativamente ai servizi di architettura e di ingegneria, il periodo di attività documentabile è quello relativo ai migliori tre anni del quinquennio precedente o ai migliori cinque anni del decennio precedente la data di pubblicazione del bando di gara;

Inoltre i seguenti articoli del decreto del fare modificano altre norme come segue:

Art. 10 comma 3 (lavori di cablaggio)

Viene abrogato l'art. 2 del decreto legislativo 26.10.2010, n. 198 che prevedeva l'obbligo di apposita autorizzazione ministeriale per eseguire lavori di cablaggio.

Art. 14 comma (modifica del decreto legislativo 7.3.2005, n. 82)

Viene introdotto l'obbligo di trasmissione di documenti tra le pubbliche amministrazioni in forma elettronica ed esclusa la trasmissione di documenti tra le via fax.

Art. 26-ter (anticipazione)

Viene introdotto l'obbligo per le amministrazioni di corrispondere entro 15 giorni dalla consegna dei lavori il 10% di anticipazione sul prezzo contrattuale dietro presentazione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso legale applicato per il periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa. La disposizione si applica fino al 31.12.2014.

Art. 31 (DURC)

La validità del DURC viene portata a 120 giorni. Il DURC può essere utilizzato anche per la stipula di contratti diversi da quelli per i quali è stato acquisito. Dopo la stipula del contratto le amministrazioni acquisiscono il DURC ogni 120 giorni. Deve essere comunque acquisito nuovo DURC per la liquidazione del saldo finale.

Art. 32 comma 1 lett. a) (modifica l'art. 26 comma 3-bis del decreto legislativo del 9.4.2008, n. 81)

Il limite per non redigere il documento di valutazione dei rischi viene elevato a 5 uomini giorno.

Der Amtsdirektor – Il direttore d'ufficio

Dr. Georg Tengler